

Prot. n. 126 /CGV



Ministero dell'economia e delle finanze

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 288, con cui il Governo è stato delegato alla revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, istitutivo dell'imposta sugli intrattenimenti;

Visto l'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le misure per il contrasto sia dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento, sia dell'evasione fiscale connessa all'utilizzo di tali apparecchi e congegni;

Visto l'articolo 14-bis, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni che prevede, tra l'altro, la facoltà del Ministero dell'economia e delle finanze di stabilire annualmente, con apposito decreto, la misura forfetaria della base imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche dei medesimi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2003, concernente la riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale 7 agosto 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 9 settembre 2003, concernente la determinazione forfetaria della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti e dei tributi ad essa eventualmente connessi, derivanti dall'utilizzazione degli apparecchi meccanici od elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento;

Visto il decreto direttoriale 22 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 2 aprile 2004, concernente la base imponibile forfetaria per la determinazione dell'imposta sugli intrattenimenti e dei tributi ad essa eventualmente connessi per l'anno 2004;

Visto il decreto direttoriale 28 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 dell'8 marzo 2005, concernente la base imponibile forfetaria per la determinazione dell'imposta sugli intrattenimenti e dei tributi ad essa eventualmente connessi per l'anno 2005;

Visto il decreto direttoriale 30 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2006, concernente la base imponibile forfetaria per la determinazione dell'imposta sugli intrattenimenti e dei tributi ad essa eventualmente connessi per l'anno 2006;

Visto il decreto direttoriale 18 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2007, concernente la base imponibile forfetaria per la determinazione dell'imposta sugli intrattenimenti e dei tributi ad essa eventualmente connessi per l'anno 2007;

Visto il decreto direttoriale 21 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 13 marzo 2008, concernente la base imponibile forfetaria per la determinazione dell'imposta sugli intrattenimenti e dei tributi ad essa eventualmente connessi per l'anno 2008;

Considerata la necessità di determinare, per l'anno 2009, la base imponibile forfetaria necessaria per il calcolo dell'imposta sugli intrattenimenti cui sono assoggettati gli apparecchi meccanici o elettromeccanici di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del predetto Decreto del Presidente della Repubblica, tenendo conto delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo aggiornati al mese di dicembre 2008;

DECRETA

Articolo 1

Ambito di applicazione del decreto

1. Il presente decreto determina, per l'anno 2009, la base imponibile forfetaria per l'applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti e dei tributi ad essa eventualmente connessi, derivanti dall'utilizzazione degli apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento di cui al successivo art. 2.

2. I soggetti passivi d'imposta sono quelli già definiti nell'articolo 1, comma 2, del decreto direttoriale 22 marzo 2004.

Articolo 2

Base imponibile

1. La base imponibile degli apparecchi meccanici o elettromeccanici di cui all'art. 14-bis, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni è determinata per l'anno 2009 nelle seguenti misure:

<i>Categoria di appartenenza</i>	<i>Collocazione tipologica</i>	<i>Imponibile forfetario</i>
AM1	Biliardo e apparecchi simili attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo	€ 3.800,00
AM2	Elettrogrammofono e apparecchi simili attivabili a moneta o gettone	€ 540,00
AM3	Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: <i>calcio balilla – bigliardini e apparecchi simili</i>	€ 510,00
AM4	Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: <i>flipper – gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi simili</i>	€ 1.090,00
AM5	Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: <i>congegno a vibrazione tipo "Kiddie rides" e apparecchi simili</i>	€ 520,00
AM6	Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: <i>gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi simili</i>	€ 1.630,00

Articolo 3

Modalità di assolvimento dell'imposta

1. Il pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi meccanici o elettromeccanici è effettuato dal soggetto passivo d'imposta in unica soluzione, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2003, entro il giorno 16 del mese di marzo 2009, ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione in ragione della frazione di anno residua.
2. Le modalità di assolvimento degli oneri tributari, così come le procedure connesse alla dichiarazione della liquidazione d'imposta relativa agli apparecchi di cui all'articolo 1, sono quelle indicate nel decreto direttoriale 7 agosto 2003, da effettuarsi mediante gli allegati A e B al presente decreto che ne costituiscono parte integrante.
3. Valgono anche per il 2009 le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, e all'articolo 4 del citato decreto direttoriale 7 agosto 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 2 Febbraio 2009

Il DIRETTORE GENERALE

f.to Raffaele Ferrara